



• Fermiamo le specie invasive •

IMMISSIONI SPECIE ITTICHE : NUOVO QUADRO NORMATIVO

Lucilla Carnevali (ISPRA)

Cagliari, 27 aprile 2022

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



cofinanziatori



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



PARCO NAZIONALE
APPENNINO LUCANO
VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Parco Nazionale
Arcipelago
Toscano



ASPROMONTE
Parco Nazionale



PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Norme di riferimento

D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102 (Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) –Art.12 (Immissioni)
Introduce la possibilità di deroga al generale divieto di immissione di specie alloctone.

DM 2 aprile 2020 (Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone) previsti nel D.P.R.102/19.

D.P.R.102/2019

- Autorizzazione di Regione/provincia autonoma per reintroduzioni o ripopolamenti di specie autoctone che richiedono una rigorosa protezione (Allegato D) sulla base dei criteri del DM 2 aprile 2020
- Autorizzazione del Ministero dell'Ambiente (ora MiTE), con parere SNPA, per l'immissione in natura di specie non autoctone sulla base dei criteri del DM 2 aprile 2020

Immissioni specie alloctone

L'immissione può essere autorizzata, su istanza delle regioni/PA o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale nè alla fauna e alla flora selvatiche locali.

Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato agli habitat naturali ed alle specie, deve essere svolta **una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici** legati all'immissione della specie non autoctona (parere SNPA)

Immissioni specie alloctone

L'immissione in natura di specie alloctone **in generale è vietata** e il divieto si applica anche nei confronti di specie e **popolazioni autoctone** in Italia, quando la loro introduzione è prevista **in territori esterni all'area di distribuzione naturale**.

Il divieto di immissione di specie non autoctone **si applica anche agli ambienti artificiali o alle strutture di contenimento** rispetto alle quali non sia possibile escludere rischi di fuga, come **laghetti di pesca sportiva** o impianti di acquacoltura a mare.

Studio del rischio che l'immissione comporta

Allegati II e III del DM 2 aprile 2020

- a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione;
- b) area interessata dall'immissione;
- c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione;
- d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona;
- e) valutazione della probabilità di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti;
- f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione;
- g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona;
- h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona;
- i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione.

Le «ultimissime» modifiche normative

[Legge finanziaria \(art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 commi 835-836-837\)](#)

- **Istituzione del Nucleo di ricerca e valutazione** (composto da MiTE, MIPAAF, ISPRA e Sardegna, Marche, Puglia, Liguria, Campania, Provincia autonoma di Trento), operativo fino al 31 dicembre 2023. Compito del Nucleo è quello di definire a livello di regione e, ove necessario, di bacino l'autoctonia delle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico (previsto decreto di adozione del Mite).
- è consentita l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche da parte di Regioni e Province autonome

Le «ultimissime» modifiche normative

[“Milleproroghe” \(art. 11, comma 5 -quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15\)](#)

837 -bis (...) fino al 31 dicembre 2023 **non trova applicazione l'articolo 12, comma 1** del D.P.R. 357/97, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020.

«Art. 12 (*Immissioni*). — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, **adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie.**

 DM 2 aprile 2020

Le «ultimissime» modifiche normative

Rimane vigente il comma 3

3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.

Le «ultimissime» modifiche normative

Rimangono vigenti i commi 4 e 5

4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.».

Immissione di trota iridea in Regione Marche




Figura 23 - Suddivisione fluviale proposta



Solo femmine sterili

Solo in zona a pesca facilitata (con barriere invalicabili a monte)

Zona si ripristino della trota mediterranea con progetto di conservazione dell'autoctona e gestione delle specie aliene.



• Fermiamo le specie invasive •

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



cofinanziatori



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



PARCO NAZIONALE
APPENNINO LUCANO
VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Parco Nazionale
Arcipelago
Toscano



ASPROMONTE
Parco Nazionale



PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Immissioni di specie alloctone di interesse alieutico

Tavolo tecnico per attuazione del Decreto 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone” volto ad approfondire i contenuti dell’allegato 3 “per l’immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal Controllo Biologico”

- Focus sulle immissioni di specie di interesse alieutico delle acque dolci con richiesta di valutazione tecnico scientifica da parte di ISPRA del carattere di autoctonia e non autoctonia di dette specie
- Elaborazione, in collaborazione con l’AllAD, di una tabella al cui interno sono riportate per ogni regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia.
- Circolare esplicativa MiTE